



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2025, proposto dalla De Francesco Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B72DC9F7A6, rappresentata e difesa dall'avvocato Costantino Carugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Termoli, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Determinazione del Comune di Termoli (CB) n. 1305 del 15/06/2025, numero settore 119, con la quale è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett.d), del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva-esecutiva e

dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità, ammesso ai sensi dell'art. 48 co. 5 del d.l. n. 77/2021 in deroga, trattandosi di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, denominato “*riqualificazione urbana area di pozzo dolce e p.zza S. Antonio - piazza S. Antonio e area pozzo dolce-recupero dell'area degradata e delle rispettive pertinenze*” (PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”) CUP: G31B21003250005 CIG: B72DC9F7A6;

- di tutti gli atti e comportamenti connessi, consequenziali, preordinati, collegati, precedenti o successivi, e così, in particolare, del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante nelle more del presente giudizio;

- nonché per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato, nel quadro di un bilanciamento dei contrapposti interessi facenti capo alle parti della controversia, che si presenta ad un primo esame preminente quello, comunale, a non perdere il finanziamento pubblico di 5 milioni di euro dell'intervento di cui si tratta, per il conseguimento del quale occorre, tuttavia, che il contratto di affidamento sia stipulato entro il giorno 30 di questo mese (così la determinazione impugnata, pagg. 2 e 9; in termini, cfr. la pag. 40 del ricorso);

Osservato che la concessione della misura cautelare ora richiesta dalla società ricorrente cagionerebbe, realisticamente, conseguenze tali da compromettere il soddisfacimento del suddetto primario interesse in giuoco;

Rilevato, infine, che gli interessi della ricorrente a base delle pur serie contestazioni mosse mediante il presente ricorso, le quali affondano le loro radici in precedenti e risalenti provvedimenti della stessa Amministrazione comunale (essenzialmente, l'aggiudicazione del 15 novembre 2018 di cui si dà conto alla pag. 31 del ricorso), potrebbero trovare adeguata tutela attraverso lo scrutinio della domanda risarcitoria

veicolata dallo stesso ricorso in epigrafe;

P.Q.M.

Respinge la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 16 luglio 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso il giorno 23 giugno 2025.

**Il Presidente
Nicola Gaviano**

IL SEGRETARIO